



# COMUNE DI FERENTINO

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

ORDINANZA N. 20  
Prot. 24411  
Ferentino, 30.10.2018

## IL SINDACO

**PREMESSO** che, quale Ufficiale di Governo adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54 quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

**VISTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (GU n.93 del 21-4-2017);

**VISTO** in particolare il comma 4-bis dell'art. 54 come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 il quale dispone che: "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

**VISTO** il decreto ministeriale 5 agosto 2008, il quale all'art. 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, "comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";

- per le previsioni di cui al citato articolo 2 il Sindaco interviene (art. 1) per garantire la sicurezza urbana, vale a dire: un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e le coesione sociale;
- la materia della sicurezza urbana - come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa - deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini;

**VISTI** gli artt. 157, 158 e 159, lett c, del nuovo Codice della strada, ove è prevista la possibilità di rimozione e blocco dei veicoli, nei casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

**RILEVATO** che la Corte Costituzionale con plurime pronunce ha definitivamente stabilito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 possono essere finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici, con possibilità di derogare a norme legislative vigenti mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti;

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale la prostituzione su strada, per la diffusione del fenomeno in alcune aree, desta vivissimi preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini per i quali costituisce elemento di grave turbativa ed insicurezza, anche in ordine alla tutela della sicurezza in materia di circolazione stradale e in materia di pubblica incolumità;

**RILEVATO**, inoltre, che il fenomeno della prostituzione, all'interno delle aree ricadenti nel perimetro comunale, risulti maggiormente concentrato nelle zone del sistema viario della zona ASI, con evidenti criticità per la circolazione stradale, in entrata ed in uscita dai numerosi opifici destinati a rilevanti attività economiche, di carattere industriale, commerciale e terziario, durante

Comune di Ferentino - Piazza Matteotti n. 17 - 03013 - C.F. 00229230602

Tel. 0775.2481 Fax. 0775.248232

<http://www.comune.ferentino.fr.it> - e-mail: [segreteria@comune.ferentino.fr.it](mailto:segreteria@comune.ferentino.fr.it)

tutte le ore del giorno, senza alcuna sensibile attenuazione anche in orario notturno o, comunque, dopo il tramonto del sole;

**CONSTATATA** la presenza di non sufficiente illuminazione artificiale e/o pubblica sull'intero tratto viario della zona ASI, ricadente all'interno del territorio comunale;

**RAVVISATA** quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza e l'incolumità della collettività;

**RITENUTO**, pertanto, di adottare provvedimenti idonei a prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione su tutto il territorio comunale, al fine di garantire una maggiore sicurezza della viabilità;

**ATTESO** che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Frosinone;

### ORDINA

con decorrenza dal 01 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa, in tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque:

1. di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
2. di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contrattare il soggetto dedito al meretricio;
3. alla guida di veicoli, all'interno del sistema viario della zona ASI, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, ivi compresa la sosta e/o la fermata, per motivi diversi rispetto all'ingresso o all'uscita, ovvero al carico e/o scarico di merci, destinate agli opifici ove insistono attività industriali, commerciali o di terziario ubicate in prossimità della sede stradale, al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).
4. Le violazioni previste al punto 3) comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm. e ii.
5. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni previste ai sopra riportati punti 1) e 2), sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
6. Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm. e ii.

### DISPONE INOLTRE

Con decorrenza dal 01 novembre 2018, che la presente ordinanza

- sia valida fino al 31 gennaio 2019;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Frosinone, al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Frosinone, al Comando di Polizia Provinciale, al Comando di Polizia locale.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez staccata di Latina o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.



IL SINDACO  
Antonio Pompeo